



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 Data 28/09/2020

OGGETTO ;

APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020. RICONOSCIMENTO RIDUZIONI COVID E DIFFERIMENTO SCADENZE.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **18:48**, nella Residenza Comunale, in apposita sala, regolarmente convocati all'appello nominale risultano presenti i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presente	Assente
1.	MATTANA SALVATORE	Sindaco	Si	
2.	GUIISO EFISIO ANDREA	Vice Sindaco	Si	
3.	MELONI GIAN LUIGI	Consigliere		Si
4.	SPIGA MIRKO	Consigliere	Si	
5.	SPANO MANUELA	Consigliere	Si	
6.	SALIS MASSIMILIANO	Consigliere	Si	
7.	CABONI MICAELA	Consigliere	Si	
8.	SANNA ALESSANDRA	Consigliere	Si	
9.	MURA STEFANIA	Consigliere	Si	
10.	COIS VITTORIO	Consigliere	Si	
11.	CASCHILI ANDREA	Consigliere	Si	
12.	MURGIA FRANCESCO	Consigliere	Si	
13.	MELIS IGOR	Consigliere	Si	
14.	BUONOMO ATTILIO	Consigliere	Si	
15.	PORCU MICHELA	Consigliere	Si	
16.	SPANO JESSICA	Consigliere		Si
17.	PINNA CLAUDIA	Consigliere		Si

Presiede il sig. **Dott. Cois Vittorio** nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/00 la **Dott. MUNTONI MATTEO**, Segretario Comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato,

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 09/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-FIT - AREA FINANZIARIA E TRIBUTI
SERRA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sarroch, 09/09/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
SERRA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Vittorio Cois nomina gli scrutatori: Stefania Mura, Micaela Caboni e Michela Porcu.

Per quanto non espressamente riportato nel presente verbale si rinvia integralmente alla video registrazione pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Interviene il Consigliere Francesco Murgia per evidenziare che è necessaria la conoscenza degli argomenti per votare in scienza e coscienza e ammette di non aver fatto in tempo a leggere tutti gli atti. Chiede che gli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengano, in futuro, limitati. Chiede che alcuni argomenti iscritti all'ordine del giorno siano rinviati ad un'altra seduta. In particolare, chiede che il regolamento delle entrate venga rinviato ad altra seduta.

Il Presidente del Consiglio Vittorio Cois interviene per evidenziare che c'è stato effettivamente un disguido su alcuni atti che, a causa della loro voluminosità, non sono pervenuti per tempo a tutti i consiglieri e che questo ha precluso l'analisi da parte dei consiglieri stessi. Si riserva di convocare una nuova seduta per i prossimi giorni della settimana, in particolare, per quanto riguarda il progetto di fattibilità di finanza di progetto redatto ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs 50/2016. Si possono rinviare anche alcune mozioni come quella sulla Accademia del Gusto. Mentre sul regolamento delle entrate è necessario che questo venga approvato in questa seduta poichè gli effetti decorrerebbero dal primo gennaio del 2020, approvarlo in data successiva al trenta settembre avrebbe come conseguenza quello di farne decorrere gli effetti dal primo gennaio del 2021, rendendo di fatto inapplicabili alcune agevolazioni per gli utenti in esso contenute.

Il Consigliere Attilio Buonomo ritiene di essere convinto sulle spiegazioni date, ma chiarisce che alcune cose possono essere rinviate, mentre altre no. Ad esempio, il rinvio sulla mozione Unesco sarebbe da approfondire e capire meglio.

Il Sindaco chiarisce che trattasi di una proposta di adesione al riconoscimento da parte dell'Unesco e ci sono attualmente circa cento comuni che sono stati invitati ad aderire all'iter istitutivo. Ritiene che si potrebbe fare anche una piccola discussione e poi, in una fase successiva, si potrebbe fare una discussione più ampia in Consiglio.

Il Consigliere Francesco Murgia chiarisce che il rinvio del punto sul Regolamento generale delle entrate non consentirà di far entrare in vigore quanto previsto sulla rateizzazione delle entrate e, a tal proposito, il Pdsd'az chiederà proprio di differire il pagamento delle rate per non farle gravare sui cittadini.

L'Assessore Andrea Caschili interviene per dire che la mancata approvazione del regolamento produrrebbe l'effetto inverso, cioè l'impossibilità di rateizzare oltre il 31 dicembre. Mentre è intendimento dell'amministrazione modificare le scadenze e quindi farle slittare di un altro mese; ovvero la quarta rata al 31 gennaio del 2021. E' necessario procedere a questa rateizzazione per poter venire incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese e sarebbe irresponsabile non approvare questo Regolamento.

Il Consigliere Francesco Murgia ritiene che non ci siano le condizioni per poter discutere il punto all'ordine del giorno sul Regolamento o almeno chiede che, laddove si dovesse decidere di discuterlo, vi sia il differimento del pagamento delle rate fino a marzo, come di recente hanno fatto altri Comuni.

La seduta viene sospesa alle ore 19 e 10.

La seduta riprende alle ore 19 e 20.

Il Consigliere Micaela Caboni interviene per evidenziare che la richiesta del Consigliere Francesco Murgia non può essere accolta, mentre si può accogliere la richiesta di rinviare il punto sul Project Financing (n. 6) e le mozioni sull'Accademia del gusto (10) e sicurezza nel territorio (n. 9).

Il Consigliere Francesco Murgia ritira la propria proposta.

Il Presidente mette in votazione la proposta della Consigliera Micaela Caboni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli: 12

Consiglieri astenuti: 2 (F. Murgia, I. Melis)

DELIBERA

Di proseguire i lavori, rinviando ad altro Consiglio Comunale il punto sul Project financing (n. 6) e le mozioni sull'Accademia del gusto (10) e la sicurezza nel territorio (n. 9).

Successivamente, Il Presidente passa la parola all'Assessore Andrea Caschili il quale illustra la proposta relativa all'approvazione delle tariffe TARI 2020 ed evidenzia che i comuni hanno la possibilità di poter conguagliare l'eventuale aumento del piano tariffario nei tre esercizi successivi. L'amministrazione ha deciso di estendere l'esenzione al 100 per cento per tutte le categorie Ateco, andando oltre quanto invece previsto dalle delibere Arera. Questa scelta dell'amministrazione si inserisce in un contesto molto variabile e difficile. Nella delibera TARI sono previste nuove scadenze fino ad arrivare al 31 gennaio 2021 e questo è il massimo che l'Ente può fare tenendo anche conto anche della necessità di garantire gli equilibri di bilancio.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- è stato approvato il Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno 2019;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 29.03.2019 sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno 2019;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n°16 dell'01.06.2020 è stato approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti;

Considerato che:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n°147 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n°158;

- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n°36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- con deliberazione 31 ottobre 2019, n°443/2019/R/RIF l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato, tra l'altro, il nuovo metodo tariffario per la determinazione del PEF 2020 successivamente modificato ed integrato con deliberazione 3 marzo 2020, n°57/2020/R/RIF, con la deliberazione 27 marzo 2020, n°2/DRIF/2020 e con la deliberazione 23 giugno 2020, n°238/2020/R/RIF tutte della stessa Autorità;
- il comma 5 dell'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n°18 convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n°27 ha previsto che il Comune può, in deroga ai commi 654 e 683 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n°147, approvare le tariffe Tari 2020 nella stessa misura di quelle vigenti per l'anno d'imposta 2019 senza previa adozione del PEF 2020, che diversamente, può essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020;
- lo stesso comma 5 ha previsto che l'eventuale conguaglio tra i costi del PEF 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in 3 (tre) anni a decorrere dal 2021;
- questo Comune intende avvalersi della possibilità prevista dal ricordato articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n°18 convertito dalla legge 24 aprile 2020 n°27;
- con deliberazione 5 maggio 2020 n°158/2020/R/RIF ARERA ha disciplinato le riduzioni della TARI per effetto dell'emergenza epidemiologica Covid-19;
- in particolare, all'articolo 1 della deliberazione di cui al punto precedente è previsto un sistema di riduzione per le utenze non domestiche basato sull'applicazione in misura ridotta dei coefficienti kd di cui all'allegato 1, tabelle 4° e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n°158 del 1999;
- per effetto delle previsioni del c.d. "metodo normalizzato", dall'applicazione del predetto meccanismo di riduzione deriverebbero tariffe delle utenze non domestiche diverse rispetto a quelle vigenti per l'anno d'imposta 2019 e, per l'effetto, risulterebbe inapplicabile la disposizione prevista dal comma 5 dell'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n°18 convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n°27;
- diversamente, il Comune, anche avvalendosi della possibilità prevista dal più volte richiamato comma 5 dell'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n°18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, intende riconoscere alle utenze non domestiche riduzioni in misura maggiore di quelle previste dalla richiamata deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF rispettando, di fatto, la ratio del predetto provvedimento deliberativo dell'Autorità. In particolare, considerato che oltre ai vari DPCM si sono succedute anche ordinanze regionali e comunali che hanno inciso sullo svolgimento delle attività anche per utenze che non rientravano, ovvero rientravano parzialmente, nei predetti DPCM, è intenzione dell'Amministrazione riconoscere la riduzione del 100%, della parte variabile della tariffa, per il periodo compreso tra il 1 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, alle utenze non domestiche rientranti nei codici ATECO di cui all'allegato A alla presente per farne parte integrante e sostanziale; il tutto con applicazione d'ufficio della predetta riduzione, in ragione dei dati in proprio possesso, senza necessità di richiesta da parte dei contribuenti;
- è intenzione del Comune dare copertura alla perdita di gettito TARI derivante dalle riduzioni di cui al punto precedente, pari ad € 3.500,00, con risorse di Bilancio diverse dalla tassa sui rifiuti; il tutto ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel comma 660 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

- il comma 4 dell'articolo 31 del vigente regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti fissa il numero e le scadenze delle rate per il versamento della tassa dovuta;
- il comma 5 dell'articolo 31 del vigente regolamento TARI, derogava, solamente per l'annualità 2020 alle scadenze previste nel comma 4 prevedendone un differimento come sotto indicato:

Scadenza regolamentare	Nuova scadenza
1ª rata entro 16/06/2020	1ª rata entro 30/09/2020
2ª rata entro 16/08/2020	2ª rata entro 31/10/2020
3ª rata entro 16/10/2020	3ª rata entro 30/11/2020
4ª rata entro 16/12/2020	4ª rata entro 31/12/2020

- che è intenzione dell'Amministrazione differire ulteriormente le scadenze come segue:

Scadenza regolamentare	Nuova scadenza
1ª rata entro 16/06/2020	1ª rata entro 31/10/2020
2ª rata entro 16/08/2020	2ª rata entro 30/11/2020
3ª rata entro 16/10/2020	3ª rata entro 31/12/2020
4ª rata entro 16/12/2020	4ª rata entro 31/01/2021

- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31.12.2020;

Considerato, altresì, che il comma 652 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n° 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Considerato, inoltre, che l'articolo 58 quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019, n°124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n°157 ha previsto la riclassificazione degli studi professionali nella categoria "banche ed istituti di credito" e che detta modifica è stata recepita nel regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) sopra richiamato.

Considerate, infine, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n°158.

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n°296 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
 - il decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020/2022;
 - il decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
 - il comma 2 dell'articolo 107 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 che aveva differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione

2020/2022;

- il comma 4 dell'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che aveva differito al 30 giugno il termine per la deliberazione delle tariffe Tari 2020;

- l'articolo 138 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha abrogato il predetto comma 4 dell'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

- il comma 3 bis dell'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha modificato il comma 2 dell'articolo 107 del decreto legge n. 18, del 2020 sostituendo il termine del 31 luglio 2020 con il nuovo termine del 30 settembre 2020;

- il comma 15 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

- comma 15-bis, dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

- il comma 15-ter, dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- il comma 3bis dell'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020 n.34 convertito dalla Legge 17 luglio 2020 n°77 che ha disposto che limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui al comma 15ter dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre 2020 ed al 16 novembre 2020.
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19

del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Cagliari sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del D.Lgs 267/2000;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali.

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Presidente Vittorio Cois apre la discussione.

Per quanto non espressamente riportato nel presente verbale si rinvia integralmente alla video registrazione pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Il Consigliere Attilio Buonomo dichiara che il gruppo che rappresenta approverà questa delibera anche alla luce del fatto che la mancata approvazione comporterebbe un differimento al 2021.

Il Consigliere Francesco Murgia interviene per evidenziare che a parere del gruppo che rappresenta, la TARI in realtà è sovrastimata, se ci fosse stato un altro contratto e se si fosse applicata la tariffa puntuale tutti i cittadini avrebbero avuto un grosso risparmio, se si fosse fatto l'ecocentro in tempi rapidi si sarebbe ottenuto un grande risparmio, se si fosse rispettato il limite del 65 per cento ci sarebbe stato un ulteriore risparmio.

L'Assessore Andrea Caschili interviene per chiarire che alcune attività hanno avuto una riduzione, mentre altre sono rimaste totalmente chiuse e tenendo conto di questi fattori l'importo che è stato calcolato corrisponde alla realtà. Infine, chiarisce che non è possibile per l'amministrazione concedere dilazioni ulteriori perchè devono essere garantiti gli equilibri di bilancio.

Il Presidente del Consiglio mette in votazione l'argomento che dà il seguente esito:

Voti favorevoli: 12

Voti contrari: 2 (F. Murgia, I. Melis)

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento;

- 2) di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno d'imposta 2020 nelle stesse misure di quelli vigenti per l'annualità 2019;
- 3) di approvare, pertanto, le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno d'imposta 2020 nelle seguenti misure sulla base delle quali si prevede un gettito pari ad € 1.293.525,24

A): Utenze Domestiche:

Nucleo Familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota Variabile (€/anno)
1 componente	0,971	71,80
2 componenti	1,127	123,50
3 componenti	1,223	150,79
4 componenti	1,306	180,94
5 componenti	1,318	218,28
6 o più componenti	1,270	249,16

B): Utenze non domestiche:

COMUNI OLTRE 5.000 ABITANTI			
Categorie Attività		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota Variabile (€/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,729	0,712
2	Cinematografi e teatri	0,540	0,526
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,540	0,532
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	0,925	0,906
5	Stabilimenti balneari	0,635	0,622
6	Esposizioni, autosaloni	0,615	0,605
7	Alberghi con ristorante	1,634	1,603
8	Alberghi senza ristorante	1,303	1,275
9	Case di cura e riposo	1,344	1,314
10	Ospedali	1,547	1,511
11	Uffici, agenzie	1,398	1,365
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,858	0,835
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, altri beni durevoli.	1,337	1,305
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.	1,695	1,657
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.	0,993	0,967
16	Banchi di mercato beni durevoli.	1,931	1,885
	Idem utenze giornaliere	3,863	3,770
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.	1,817	1,774
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,	1,314	1,280

	fabbro, elettricista.		
19	Carrozzerie, autofficina, elettrauto.	1,547	1,509
20	Attività industriali con capannoni di produzione.	1,064	1,485
21	Attività artigianali di produzione beni specifici.	1,084	1,062
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.	6,915	6,760
	Idem utenze giornaliere	18,477	18,062
23	Mense, birrerie, hamburgerie.	5,997	5,857
24	Bar, caffè , pasticcerie.	5,078	4,959
	Idem utenze giornaliere	13,399	13,087
25	Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari.	2,701	2,640
26	Plurilicenze alimentari e/o miste.	2,708	2,649
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio.	5,970	5,839
28	Ipermercati di generi misti.	2,958	2,888
29	Banchi di mercato generi alimentari.	7,827	7,653
	Idem utenze giornaliere	15,654	15,305
30	Discoteche, night club.	1,810	1,770

- 4) di riconoscere alle utenze non domestiche rientranti nei codici ATECO di cui all'elenco allegato A alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, la riduzione del 100% della parte variabile della tariffa per il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 31 maggio 2020;
 - 5) di dare indirizzo al servizio tributi di applicare d'ufficio le riduzioni di cui al punto precedente, in ragione dei dati in proprio possesso, senza necessità di richiesta da parte dei contribuenti;
 - 6) di dare copertura alla perdita di gettito TARI derivante dalle riduzioni di cui ai punti precedenti, pari ad € 3.500,00, con risorse di Bilancio diverse dalla tassa sui rifiuti; il tutto ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel comma 660 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
 - 7) di fissare le seguenti scadenze per le 4 rate previste per l'invito al pagamento Tari 2020:
 1. 1ª rata entro 31/10/2020;
 2. 2ª rata entro 30/11/2020;
 3. 3ª rata entro 31/12/2020;
 4. 4ª rata entro 31/01/2021;
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31.12.2020.
- 8) di demandare al servizio tributi la pubblicazione delle tariffe nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - 9) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Cagliari, nella misura del 5%;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli: 12

e voti contrari: 2 (F. Murgia e I. Melis)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATO A

APERTE CON SOLA CONSEGNA A DOMICILIO DAL 12/03/2020 AL 03/05/2020
Codici ATECO
56.3 - BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA
56.10.11 - RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE

SOSPESE DAL 12/03/2020 AL 27/04/2020
Codici ATECO
47.61 - COMMERCIO AL DETTAGLIO DI LIBRI NUOVI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
47.62.2 - COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI DI CARTOLERIA E FORNITURE PER UFFICIO

SOSPESE DAL 12/03/2020 AL 03/05/2020
Codici ATECO

01.13.1 - COLTIVAZIONE DI ORTAGGI (INCLUSI I MELONI) IN FOGLIA, A FUSTO, A FRUTTO, IN RADICI, BULBI E TUBERI IN PIENA ARIA (ESCLUSE BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E PATATE)
25.11 - FABBRICAZIONE DI STRUTTURE METALLICHE E PARTI ASSEMBLATE DI STRUTTURE
25.12.1 - FABBRICAZIONE DI PORTE, FINESTRE E LORO TELAI, IMPOSTE E CANCELLI METALLICI
25.99.3 - FABBRICAZIONE DI OGGETTI IN FERRO, IN RAME ED ALTRI METALLI
43.39.01 - ATTIVITA' NON SPECIALIZZATE DI LAVORI EDILI (MURATORI)
47.59.1 - COMMERCIO AL DETTAGLIO DI MOBILI PER LA CASA
47.71.1 - COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CONFEZIONI PER ADULTI
47.76.1 - COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FIORI E PIANTE
49.32.2 - TRASPORTO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOVETTURE DA RIMESSA CON CONDUCENTE
52.22.09 - ALTRE ATTIVITA' DEI SERVIZI CONNESSI AL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
56.10.11 - RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE
56.10.3 - GELATERIE E PASTICCERIE
56.3 - BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA
61.90.2 - POSTO TELEFONICO PUBBLICO ED INTERNET POINT
62.01 - PRODUZIONE DI SOFTWARE NON CONNESSO ALL'EDIZIONE
66.21 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E DEI DANNI - ATTIVITA' DEI PERITI E LIQUIDATORI INDIPENDENTI DELLE ASSICURAZIONI
66.22.02 - AGENTI DI ASSICURAZIONI
66.22.04 - PRODUTTORI, PROCACCIATORI ED ALTRI INTERMEDIARI DELLE ASSICURAZIONI
74.20.19 - ALTRE ATTIVITA' DI RIPRESE FOTOGRAFICHE
79.11 - ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO
82.99.99 - ALTRI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE N.C.A.
93.13 - PALESTRE
94.92.00 - ATTIVITÀ DEI PARTITI E DELLE ASSOCIAZIONI POLITICHE
95.23 - RIPARAZIONE DI CALZATURE E ARTICOLI DA VIAGGIO IN PELLE, CUIO O IN ALTRI MATERIALI SIMILI
96.01.2 - ALTRE LAVANDERIE, TINTORIE
96.09.09 - ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA PERSONA N.C.A.

SOSPESE DAL 12/03/2020 AL 13/05/2020

Codici ATECO

96.02.02 - SERVIZI DEGLI ISTITUTI DI BELLEZZA

96.02.01 - SERVIZI DEI SALONI DI BARBIERE E PARRUCCHIERE

STAGIONALI ESTIVE SOSPENSE DAL 01/05/2020 AL 01/07/2020
--

Codici ATECO

93.21 - PARCHI DI DIVERTIMENTO E PARCHI TEMATICI
--

Letto, approvato e sottoscritto:

Il
Presidente del Consiglio
Dott. Cois Vittorio

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Dott. MUNTONI MATTEO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)